INTERVENTI URGENTI IN AGRICOLTURA E PER GLI ORGANISMI PUBBLICI DEL SETTORE

Art. 2

Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari

Sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attivita' produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi. Gli esiti di tale attivita' istruttoria sono utilizzabili anche ai fini della programmazione della revisione degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Versione in vigore dal 13 settembre 2005, non più in vigore dal 12 novembre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-agricoltura-e-per-gli-organismi-pubblici-del/art-2-contrasto-dei-fenomeni-di-andamento-anomalo-dei-livelli-di-qualita-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it